

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 27 marzo 2026

In Aosta, il giorno ventisette (27) del mese di marzo dell'anno duemilaventisei con inizio alle ore otto e due minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Speranza GIROD

Giulio GROSJACQUES

Erik LAVEVAZ

Leonardo LOTTO

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **343** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L'ACCESSO E LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER DISABILI DI CUI ALL'ARTICOLO 56 DELLA L.R. 29/1997. REVOCA DELLA DGR 576/2025.

L'Assessore regionale allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, richiama la legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), segnatamente l'articolo 56 che dispone in materia di Servizio di trasporto per persone con disabilità, che autorizza la Giunta regionale a stabilire i criteri e le modalità di accesso e fruizione del Servizio medesimo.

Richiama la precedente deliberazione della Giunta regionale n. 576 del 16 maggio 2025 recante "Approvazione dei criteri e delle modalità per l'accesso e la fruizione del servizio di trasporto per disabili di cui all'articolo 56 della l.r. 29/1997. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 696/2023 e 1284/2024".

Riferisce che tra le funzioni della Commissione mista, prevista dall'articolo 4 del vigente "Regolamento di fruizione", è prevista la verifica circa la funzionalità dei criteri e modalità del Regolamento stesso e la facoltà di proporre alla Giunta regionale eventuali modifiche ed integrazioni al Regolamento stesso.

Fa presente che durante l'esecuzione del servizio di trasporto disabili sono emerse alcune criticità segnalate dall'utenza e dal gestore al competente ufficio regionale, che sono state nella maggior parte recepite dai competenti uffici, in un documento di sintesi delle modifiche del Regolamento di fruizione.

Fa presente che la Commissione mista si è riunita in data 11 marzo 2026 per il monitoraggio del servizio per gli anni 2024 e 2025 e per valutare il documento di sintesi di cui sopra e apportare eventuali ottimizzazioni riguardo l'espletamento del servizio.

Richiama le risultanze del verbale della Commissione mista del 11 marzo 2026, nel quale la stessa ha discusso ed espresso parere favorevole all'introduzione delle seguenti modifiche al Regolamento di fruizione:

1. l'estensione dei chilometri di percorrenza da 250 km a 450 km per coloro che acquistano il miniabbonamento; l'eliminazione del miniabbonamento bis (nel 2025 utilizzato da una decina di persone) che sarà sostituito con un ampliamento delle corse sanitarie per le palestre e le piscine, nel limite di un viaggio a settimana;
2. per agevolare la programmazione dei viaggi diurni, i viaggi relativi alle attività sportive, ricreative e di socializzazione saranno effettuati dopo le ore 10.00.
Per le esigenze collegate ai progetti di vita, per attività sportive, ricreative e di socializzazione, è previsto un viaggio A/R a settimana;
3. togliere il limite minimo dei 22 km per l'utilizzo dell'autostrada, al fine di migliorare la qualità del servizio offerto, sveltendo lo spostamento dei mezzi sul territorio e limitando gli eventuali ritardi dei viaggi;
4. le prenotazioni (anche dei viaggi fuori valle e dei viaggi fuori orario) saranno presentate al gestore (telefonicamente o per iscritto), nel seguente modo:
 - entro le ore 10.00 per le corse in Valle;
 - entro 3 giorni per corse fuori Valle e fuori orario;

5. per gli utenti che frequentano delle strutture specifiche potranno essere organizzati viaggi di gruppo “da” e “per” la struttura in base agli orari che saranno stabiliti dalle strutture stesse;
6. si semplifica la procedura di concessione di deroghe da parte del dirigente, in caso di eventi imprevisti (prenotazioni anche dei viaggi fuori valle e dei viaggi fuori orario);
7. la struttura competente in materia di trasporti potrà rilasciare delle tessere per gli accompagnatori dei centri, previa valutazione.

Riferisce, ancora, che la Commissione ha proposto di introdurre dei voucher da consegnare agli utenti al fine di consentire agli stessi di utilizzare mezzi di trasporto alternativi (in particolare per l'effettuazione di corse personali, per i viaggi inerenti i progetti di vita o per viaggi fuori orario o festivi), in modo da rendere più fluida la programmazione giornaliera dei servizi.

Evidenzia che le modifiche apportate al regolamento non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Propone quindi, conclusasi favorevolmente l'istruttoria dei competenti uffici, di provvedere all'approvazione dell'allegato testo contenente i nuovi criteri e le nuove modalità per l'accesso e la fruizione del servizio di trasporto per disabili, in sostituzione del precedente testo approvato con DGR 576/2025.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy;
- vista la l.r. n. 29/1997 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea);
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1680 in data 30 dicembre 2025, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028 e delle connesse disposizioni applicative;
- considerato che il Coordinatore del Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile ha rilasciato parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli
-

DELIBERA

1. di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione, i criteri e le modalità per l'accesso e la fruizione del servizio di trasporto per persone con disabilità, che forma parte integrante della presente, ai sensi dell'articolo 56 della l.r. 29/1997 con decorrenza 13 aprile 2026;

2. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 576 in data 16 maggio 2025;
3. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata nel sito istituzionale della Regione nella sezione “Trasporti”;
4. di dare atto che la modifica di cui al punto 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto a quanto già impegnato sul capitolo U0001845 (Spese per contratti di servizio di trasporto pubblico per disabili).

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 343 del 27 marzo 2026

CRITERI E MODALITÀ PER L'ACCESSO E LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PER LE CATEGORIE PREVISTE DALL'ART. 56 DELLA L.R. N. 29/1997.

**Art. 1
UTENZA**

1.1. Beneficiari

1. Sono ammesse alla fruizione del servizio di trasporto per disabili le persone residenti in Valle d'Aosta che rientrano nelle categorie di invalidità o nelle condizioni di particolare gravità previste dall'art. 56 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 e successive modificazioni:
 - a) invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore;
 - b) invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
 - c) minore non deambulante o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età;
 - d) cieco assoluto;
 - e) cieco con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione;
 - f) invalido del lavoro con totale e permanente riduzione delle capacità lavorative e con necessità di assistenza personale e continuativa;
 - g) invalidi civili o del lavoro che non rientrano nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), e per i quali siano accertate, da parte del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL, patologie che rendono difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici, anche temporaneamente.
2. Gli studenti, rientranti nelle categorie di invalidità di cui al comma 1, usufruiscono gratuitamente del trasporto scolastico fino alla frequenza delle scuole secondarie di secondo grado.
3. Gli utenti dovranno avere anche il domicilio in Valle d'Aosta.

1.2. Modalità di accesso al servizio

1.2.1 Domanda di nuova iscrizione

1. La domanda per l'accesso al servizio deve essere compilata in ogni sua parte sui moduli pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione regionale nel canale tematico relativo ai trasporti, sottoscritta personalmente dall'utente o da un suo rappresentante, e consegnata con le modalità consentite dalle norme vigenti, ed in conformità alle vigenti disposizioni fiscali, alla struttura competente in materia di trasporti (di seguito "Struttura").
2. La Struttura, nei trenta giorni successivi alla presentazione della domanda, comunica al richiedente e all'esercente il servizio l'eventuale ammissione del soggetto al servizio stesso, provvedendo a rilasciare apposita carta elettronica (Carta Vda Transport nominativa) avente funzione di tessera di riconoscimento e di strumento per la fruizione del servizio. L'eventuale mancata ammissione al servizio viene comunicata nello stesso termine di trenta giorni al richiedente.
3. Il pagamento della quota di accesso dovrà avvenire entro il giorno antecedente alla data di effettuazione del primo viaggio, e comunque non oltre il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della lettera di autorizzazione.
4. Decorso inutilmente tale termine, l'istanza verrà archiviata.

1.2.2 Variazione dei requisiti

1. Qualsiasi variazione intervenga sui dati comunicati al momento della domanda per l'accesso al servizio deve essere prontamente comunicata alla Struttura. La perdita dei requisiti di cui al punto 1.1. comporta l'automatica revoca dell'ammissione al servizio e il pagamento dei viaggi eventualmente usufruiti nel periodo successivo alla notifica da parte della struttura competente in materia di invalidità all'utente della perdita dei requisiti medesimi.

1.2.3 Accesso al servizio

1. Per il servizio fornito, l'utente deve corrispondere una quota annuale di accesso proporzionale alla sua attestazione ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria non residenziali sulla base dell'allegata tabella A, che potrà essere periodicamente aggiornata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 4.
2. La quota di accesso è proporzionale al numero di mesi interi di fruizione del servizio.
3. Quando due o più utenti facciano parte di un medesimo nucleo familiare è dovuta una sola quota di accesso. Nel caso le attestazioni ISEE fossero diverse, è tenuto a pagare la quota l'utente con l'attestazione ISEE più elevata.

4. Il rappresentante legale di un minore che dichiara alla Struttura che l'utente minore è orfano di uno o di entrambi i genitori è ammesso a versare rispettivamente due terzi o un terzo della quota prevista. Tali quote sono valide anche in caso di rinnovi.
5. L'utente può scegliere di non presentare l'attestazione ISEE, accettando di versare la quota di accesso massima prevista.

1.2.4 Rinnovo

1. La procedura di rinnovo per l'anno successivo prevede il pagamento della quota annuale di accesso al servizio.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite l'utilizzo della piattaforma pagoPA: sarà compito dell'Amministrazione regionale generare gli avvisi di pagamento, definiti sulla base delle informazioni che saranno comunicate dagli utenti (richiesta scritta di rinnovo, ISEE in corso di validità, eventuali agevolazioni previste, ecc...).
3. Entro il 15 novembre di ogni anno l'utente dovrà comunicare per iscritto agli uffici competenti la volontà di rinnovare il servizio, corredata dall'ISEE in corso di validità (ad eccezione di coloro che accettano di versare la quota massima, che sono esonerati dalla presentazione della suddetta attestazione ISEE).
4. L'ufficio competente provvederà:
 - ad attivare le tessere di coloro che hanno fatto domanda (indipendentemente dal versamento o meno della quota);
 - a generare gli avvisi di pagamento che potranno essere consegnati agli utenti con posta ordinaria, e-mail, ritiro a mano, ecc...;
 - a verificare i pagamenti sulla piattaforma pagoPA nei termini che saranno assegnati, pena la sospensione del servizio;
5. Esclusivamente per i beneficiari di cui alle lettere c) e h) dell'art. 1.1 l'importo del versamento sarà proporzionato ai mesi interi di durata del certificato.
6. L'utente sospeso potrà ripristinare l'utilizzo del Servizio pagando la quota annuale intera. Trascorso inutilmente l'anno solare senza che l'utente abbia rinnovato il Servizio, la Struttura provvederà ad effettuare la cancellazione dell'utente dal Servizio.
7. L'Amministrazione regionale potrà ridefinire in qualsiasi momento le procedure di rinnovo, adottando ove possibile procedure telematiche.

1.2.5 Rateizzazioni

Per importi superiori a 200,00 euro, l'utente può chiedere la rateizzazione della quota prevista per l'ammissione o il rinnovo, con un massimo di tre rate. La relativa modalità sarà concordata con la Struttura.

1.2.6 Miniabbonamenti

1. L'utenza può accedere ad un Miniabbonamento versando una quota di accesso annuale non frazionabile, indicata nella tab. A, ridotta del 50% rispetto alle fasce di contribuzione ISEE;
2. Il miniabbonamento dà diritto all'effettuazione di 30 viaggi all'anno, nel limite di 450 km dal capoluogo comunale, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento;
3. Nel caso in cui l'utente abbia esaurito le corse indicate al punto precedente potrà fare richiesta per acquisire il "servizio intero", versando una quota proporzionale al numero di mesi di fruizione del servizio;

1.3 Rimborsi

1. La Struttura procede al rimborso, integrale o parziale, della quota di accesso, conformemente alle vigenti disposizioni fiscali, nei seguenti casi:
 - a) agli eredi dell'utente, in caso di decesso avvenuto successivamente al versamento della quota di rinnovo, sarà rimborsata la parte relativa ai mesi di non utilizzo del servizio;
 - b) all'interessato, in caso di errato importo del versamento, sarà rimborsata la somma pagata in eccesso, per importi superiori a euro 15;
 - c) agli studenti, di cui al comma 3 dell'articolo 1, che nel corso dell'anno di riferimento abbiano effettuato solo viaggi scolastici, sarà rimborsata l'intera quota di accesso al servizio. Per viaggi scolastici si intendono anche le attività extrascolastiche inserite nel Piano Educativo Individuale (PEI) di ciascun utente. Qualora questi abbiano effettuato un numero di viaggi di tipo non scolastico, pari a quanto disciplinato dall'articolo 1.2.6, punto 2 del Regolamento stesso (mini abbonamento), sarà rimborsata la differenza tra la quota annuale e quella del mini abbonamento. Il rimborso dovrà essere richiesto a partire dalla fine dell'anno solare;
 - d) all'interessato, nel caso in cui non abbia utilizzato il servizio durante l'intero anno solare;
 - e) agli utenti che, in caso di aggravamento delle condizioni di salute debitamente giustificate, sono impossibilitati ad effettuare il trasporto, sarà rimborsata la parte relativa ai mesi interi di non utilizzo del servizio;
 - f) agli utenti che nel corso dell'anno perdono i requisiti di residenza o di invalidità previsti all'art. 1, sarà rimborsata la parte relativa ai mesi interi di non utilizzo del servizio;

g) in caso di ordinanze disposte dal prefetto o altra autorità nazionale che limitano la libera circolazione di mezzi e persone sarà stornata la parte relativa ai mesi interi di non utilizzo del servizio, che sarà compensata sull'anno successivo in caso di rinnovo.

2. L'istanza di rimborso della quota annua dovrà essere presentata dagli interessati alla Struttura, mediante compilazione di apposito modulo, entro la fine dell'anno successivo.

1.4 Sospensione dal servizio

1. I mancati pagamenti nei termini indicati dalla Struttura, a seguito di un sollecito, determinano la sospensione dal Servizio sino alla regolarizzazione dei medesimi.
2. La omessa presentazione delle pezze giustificative di cui all'articolo 2.1.2. determina, in caso di recidiva, la sospensione dal Servizio.
3. Si può procedere alla sospensione del servizio, sino alla regolarizzazione, in caso di accertata insolvenza nei confronti di altri uffici della struttura competente in materia di trasporti.
4. L'utilizzo improprio del servizio determina la sospensione del medesimo e il risarcimento alla Regione del costo dei viaggi indebitamente effettuati.
5. L'utente che, nonostante l'utilizzo del servizio con il proprio accompagnatore, tiene comportamenti pericolosi nei confronti di se stesso, degli altri utenti e degli autisti sarà sospeso dal Servizio; Tali atteggiamenti pericolosi saranno valutati dalla Struttura regionale competente in materia di trasporti.

Art. 2 SERVIZI EROGATI

2.1. Tipologie di servizio erogato

1. I servizi di cui alle presenti modalità vengono forniti esclusivamente per le seguenti esigenze, nei limiti delle disponibilità di bilancio:

A. Esigenze sanitarie:

A.1 - Visite mediche generiche o specialistiche e ricoveri ospedalieri, cicli di cure, riabilitazione, cure termali ecc., alla presenza di una figura sanitaria, compreso l'acquisto e la manutenzione di ausili sanitari (protesi, carrozzelle ecc.);

A.2 – Frequentazione di palestre e piscine giustificate da prescrizione medica;

B. Esigenze di studio e di lavoro:

B.1 Viaggi, comprensivi di rientro, che consentano la frequentazione di asili nido o di “garderie” pubblici o privati, la frequentazione delle lezioni previste da scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e secondarie superiori (compresi i percorsi triennali integrati) nonché dei collegi e convitti regionali ad esse collegati, la frequentazione delle lezioni svolte da università o da istituti parificati legalmente riconosciuti e da istituti di istruzione di grado postuniversitario riconosciuti dal ministero competente, sulla base di uno specifico certificato di iscrizione;

B.2 Viaggi, comprensivi di rientro, che consentano la presenza al lavoro nella sede dell’azienda o nell’unità produttiva a cui è assegnato il lavoratore e/o la frequentazione di corsi professionali funzionali allo svolgimento di una specifica attività lavorativa;

B.3 Viaggi, comprensivi di rientro, che consentano l’espletamento delle attività connesse al servizio civile, al funzionamento degli organismi di volontariato di cui alla normativa vigente per il terzo settore, sulla base di specifica dichiarazione del responsabile dell’organismo o dell’associazione che evidenzia precisamente i termini temporali dell’espletamento dell’attività di volontariato di cui si tratta;

B.4 Viaggi, limitatamente al territorio regionale, riguardanti l’espletamento delle attività esterne organizzate dalle scuole di cui al precedente punto B.1; saranno considerate attività esterne unicamente le attività previamente comunicate dalle strutture di cui alla lett. B.1, nei modi e nei termini stabiliti dalla struttura competente in materia di trasporto, che potrà disporre in qualunque momento eventuali verifiche.

C. Esigenze di frequenza di centri a carattere diurno.

C.1 Viaggi, comprensivi di rientro, che consentano la frequentazione dei centri a carattere diurno, in strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali regionali accreditate o, autorizzate dall’Amministrazione regionale, rivolte agli anziani e ai disabili.

C.2 Viaggi, limitatamente al territorio regionale, riguardanti l’espletamento delle attività esterne, previamente comunicate dalle strutture a carattere diurno, nei modi e nei termini stabiliti dalla struttura competente in materia di trasporti, che potrà disporre in qualunque momento, eventuali verifiche.

C.3 Viaggi comprensivi di rientro che consentono la partecipazione alle attività organizzate o approvate dalla Struttura organizzativa competente in materia di disabilità, previamente comunicate nei modi e nei termini stabiliti ed autorizzati dal Dipartimento Trasporti.

C.4 Viaggi, limitatamente al territorio regionale, che consentano la frequentazione di centri estivi, organizzati in base alle norme vigenti e comunicati alla struttura competente in materia di trasporto, che potrà disporre in qualunque momento eventuali verifiche.

D. Esigenze collegate a progetti di vita approvati dall’Unità di Valutazione Multidimensionale della disabilità, con DGR 675 del 24 luglio 2020, limitatamente al territorio regionale. I progetti di vita si suddividono a loro volta in attività sportive, ricreative e/o di socializzazione, lavorative, sanitarie, scolastiche, o frequenza c/o centri diurni.

E. Esigenze personali:

Sono da considerarsi facenti parte di questa tipologia tutti i viaggi, limitatamente al territorio regionale, che non rientrano tra le esigenze previste alle lettere A, B, C e D precedenti.

2.1.1 Attribuzione dei servizi di trasporto alle esigenze contemplate nel presente documento

1. Per l'attribuzione delle esigenze sopra riportate si fa riferimento alla motivazione dichiarata e alla destinazione del singolo viaggio richiesto.
2. Il viaggio che ha come destinazione la residenza dell'utente è attribuito all'esigenza di cui al luogo di partenza.
3. Il viaggio è attribuito ad esigenza personale in tutti gli altri casi, salvo i viaggi con partenza ed arrivo presso un domicilio designato, al momento dell'iscrizione al servizio, dagli utenti domiciliati nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui al punto 2.1 lettera C.1 punto b) che sono classificati come esigenze "Centri".
4. La verifica di congruenza delle prenotazioni rispetto alle esigenze previste al punto 2.1 è riservata alla Struttura.

2.1.2. Controlli sui servizi effettuati

1. L'utente, in merito alla documentazione giustificativa (contratti, iscrizioni, attestati di presenza) relativa ai servizi di trasporto per esigenze sanitarie deve:
 - conservarla per un periodo di un anno ed esibirla a richiesta della struttura regionale per i viaggi effettuati nel territorio regionale;
 - consegnarla/inviarla entro 5 giorni dall'effettuazione del viaggio fuori valle, alla struttura regionale qualora provenga da enti o privati non assoggettati al regime di acquisizione diretta di cui all'art. 43 del D.P.R. 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa).

L'utente è tenuto in ogni caso a fornire tutte le indicazioni atte a consentire alla competente struttura l'acquisizione diretta della documentazione giustificativa detenuta o prodotta da enti pubblici o gestori di servizi pubblici.

2. In caso di esito sfavorevole dei controlli, o qualora le pezze giustificative non dovessero essere presentate nei modi ed entro i termini stabiliti, la Struttura provvederà a richiedere il pagamento di una quota fissa di € 50.

3. La Struttura verifica il corretto funzionamento del servizio anche richiedendo agli utenti chiarimenti e precisazioni scritte in merito ai viaggi effettuati. In caso di mancata risposta la Struttura provvederà a richiedere il pagamento di una quota fissa di 50 euro.

2.2. Estensione temporale, territoriale del servizio e limitazioni di utilizzo

1. Il servizio di trasporto copre un arco di tempo giornaliero pari a 13 ore e precisamente dalle 7h00 alle 20h00 dal lunedì al sabato.
2. Non è possibile effettuare, nell'orario compreso tra le 7h00 e le 10h00, viaggi inerenti attività di tipo ricreativo, sportivo e di socializzazione anche se collegati a progetti di vita (vedasi allegato 1) e personali.
3. Il servizio di trasporto è fornito con le seguenti modalità, intendendo come viaggio il singolo viaggio di andata o di rientro:

A. all'interno del territorio regionale:

A.1: per le esigenze di cui alla lettera A (Esigenze sanitarie), lettera B (Esigenze di studio e di lavoro), e lettera C (Esigenze di frequenza di centri a carattere diurno) del precedente punto 2.1, non sono previsti limiti di utilizzo;

A.1 bis: per le esigenze di cui alla lettera A2 (Esigenze sanitarie) è previsto un limite massimo di 104 viaggi all'anno nel limite di 30 km dal domicilio eventualmente da concordare con il competente ufficio regionale;

A.2: per le esigenze di cui alla lettera D (Esigenze collegate a progetti di vita UVM) che interessano le attività sportive, ricreative e/o di socializzazione del precedente punto 2.1, è previsto un limite massimo di 104 viaggi all'anno. Per le rimanenti attività non sono previsti limiti di utilizzo; gli orari delle prenotazioni potranno essere ridefiniti dal gestore qualora tutti i mezzi disponibili siano impegnati in altri servizi. Il gestore dovrà comunicare le variazioni di orario all'utenza entro il giorno precedente.

A.3: per le esigenze di cui alla lettera E (Esigenze personali) del precedente punto 2.1, è previsto un limite massimo di 48 viaggi all'anno;

B. fuori dal territorio regionale:

B.1: per le esigenze di cui alla lettera A (Esigenze sanitarie), del precedente punto 2.1, non sono previsti limiti di utilizzo, nel raggio di 450 chilometri di distanza dal capoluogo regionale;

B.2: per le esigenze di cui alla lettera B (Esigenze di studio e di lavoro), del precedente punto 2.1, non sono previsti limiti di utilizzo, nel raggio di 80 chilometri di distanza dal capoluogo regionale per esigenze di lavoro, ed è previsto un limite massimo di 192 viaggi all'anno-e 150 km per esigenze di studio, in territorio nazionale;

4. I costi autostradali per i viaggi effettuati fuori dal territorio regionale sono a carico dell'amministrazione regionale.
5. Sono a carico dell'amministrazione regionale i costi autostradali per i viaggi effettuati all'interno del territorio regionale, con utente a bordo.
6. Nel caso in cui l'andamento della spesa annua per i servizi possa far prevedere uno sfioramento delle disponibilità di bilancio, oppure nel caso in cui i mezzi previsti non risultino sufficienti a soddisfare tutte le esigenze, la Struttura competente ha la facoltà di limitare l'effettuazione dei viaggi, a partire da quelli personali, da quelli relativi alle attività esterne dei centri e dai progetti di vita, ovvero di sospendere temporaneamente il rilascio dei miniabbonamenti integrativi.

Art. 3

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

3.1. Richieste di trasporto in orario di servizio (dalle 7,00 alle 20,00 dei giorni feriali)

A. Fuori dal territorio regionale:

1. I viaggi fuori dal territorio regionale devono prevedere almeno una partenza o una destinazione nel territorio regionale.

2. Per poter usufruire dei viaggi da effettuarsi al di fuori dal territorio regionale, l'utente o suo rappresentante o responsabile deve presentare richiesta scritta al Gestore, almeno tre giorni prima (entro le ore 12) dell'effettuazione del viaggio, utilizzando il relativo modulo, pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione regionale nel canale tematico relativo ai trasporti. La richiesta non meritevole di accoglimento dovrà essere debitamente motivata per iscritto da parte del gestore mentre l'accoglimento della stessa sarà soggetta alla disciplina del silenzio-assenso.

B. all'interno del territorio regionale:

1. Per poter usufruire dei viaggi da effettuarsi all'interno del territorio regionale, l'utente o un suo rappresentante o responsabile deve prenotare il viaggio direttamente presso la ditta aggiudicataria del servizio di trasporto, al numero telefonico, di fax o alla e-mail dell'appaltatore entro le ore 10 dell'ultimo giorno feriale precedente la data di effettuazione del viaggio.
2. L'orario di ogni viaggio deve essere precisamente definito all'atto della prenotazione e rispettato in fase di effettuazione del servizio; in tale occasione l'utente può definire uno solo tra gli orari di partenza o di arrivo del viaggio prenotato. E' ammessa la deroga a tale rispetto esclusivamente per i viaggi di rientro dal servizio effettuato per motivi sanitari, solo nel caso in cui possa subire modificazioni per cause impreviste ed imprevedibili. In tali casi il trasporto verrà effettuato con il primo mezzo che si renderà disponibile.
3. Al fine di minimizzare i costi del servizio gli utenti che frequentano delle strutture specifiche accettano che vengano organizzati viaggi di gruppo da e per la struttura e accettano che gli orari del trasporto siano definiti dai centri.
4. Resta comunque fermo il rispetto del limite orario di rientro previsto dal contratto di appalto in vigore.
5. In caso di disservizi originati da contestazioni circa la corretta registrazione delle comunicazioni telefoniche alla centrale prenotazioni, su segnalazione della ditta aggiudicataria del Servizio, la Struttura può prescrivere all'utente di effettuare le prenotazioni o comunicazioni in forma scritta, via fax o e-mail.

3.2 Richieste di trasporto fuori dall'orario di servizio (dalle 20,00 alle 7,00 e nei giorni festivi)

1. L'orario di cui all'articolo 2.2 comma 1 può essere derogato unicamente per specifiche esigenze relative alle lettere A (Esigenze sanitarie), B (Esigenze di studio e di lavoro), e C (Centri), D (progetti di vita UVM) ed E (Personali).
2. La richiesta scritta di cui al comma precedente deve pervenire al Gestore almeno tre giorni prima (entro le ore 12) dell'effettuazione del viaggio per le esigenze di cui all'articolo 2.1 lettere A, B, C, D ed E.

3. entro i tre giorni successivi, è facoltà della struttura richiedere all'utente di presentare alla Struttura specifica documentazione (foglio di dimissione o di presenza in studio, dichiarazione da parte del datore di lavoro ecc...) comprovante il mancato rispetto del normale orario di servizio. La violazione o la mancata consegna del documento comprovante la deroga comporta il rimborso del costo del viaggio effettuato e l'applicazione di una penale di euro 50,00.

3.3. Eventuali modifiche

A. Variazioni

Ogni eventuale preventiva variazione di orario rispetto alle richieste o prenotazioni di trasporto effettuate, siano esse per viaggi da effettuarsi in territorio regionale o al di fuori di esso, va comunicata direttamente alla ditta aggiudicataria del servizio di trasporto, entro le ore 13 dell'ultimo giorno feriale precedente alla data di effettuazione del viaggio, senza che sia tuttavia garantita l'effettuazione del viaggio così modificato.

B. Disdette

1. Gli utenti che hanno richiesto o prenotato un trasporto e che intendono annullarlo devono darne disdetta, telefonica oppure a mezzo mail, direttamente alla ditta aggiudicataria del servizio di trasporto, entro le ore 13 dell'ultimo giorno feriale precedente alla data di effettuazione del viaggio.
2. L'utente che non si presenta nel luogo di prelievo da lui indicato, senza aver provveduto ad effettuare preventivamente la disdetta nei termini previsti dal presente documento (no show), o comunque in tempo utile ad evitare l'invio del mezzo, è tenuto al pagamento di una somma fissa pari a 20 euro per i viaggi nel territorio regionale e di 50 euro per i viaggi fuori dal territorio regionale.
3. L'applicazione della penale, ad eccezione dei viaggi fuori Valle avverrà dopo il verificarsi di 5 episodi all'anno per ogni utente.

C. Deroche disposte dalla Struttura

1. La Struttura, in casi particolari ed eccezionali, segnalati dall'utente stesso oppure in caso di eventi imprevisti e imprevedibili non imputabili a inadempienze nella programmazione dei viaggi da parte dell'utente, che non consentono il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento può autorizzare, fatta salva la presentazione di opportune giustificazioni richieste dalla struttura medesima, viaggi in deroga.

3.4. Accompagnamento

1. L'accompagnamento non è fornito dalla Struttura né dal vettore.
2. L'utente che lo richiede ha diritto di riservare un posto sul mezzo per un proprio accompagnatore; per i viaggi fuori valle si potranno riservare 2 posti per 2 accompagnatori.
3. Nel caso in cui il servizio non preveda il rientro dell'utente oppure consenta di raggiungere l'utente per un viaggio di rientro, il trasporto di rientro o di andata dell'eventuale accompagnatore non viene garantito; tuttavia tale eventualità risulta possibile esclusivamente nel caso in cui vi sia la disponibilità del vettore ad effettuare il

trasporto e ciò non comporti alcuna variazione sulla programmazione effettuata nonché alcuna responsabilità in capo al vettore circa la persona trasportata.

4. Gli utenti minorenni devono viaggiare accompagnati da persone esercenti la potestà genitoriale o la tutela o da persone maggiorenni da esse delegate, nel numero massimo di due persone. Tali utenti possono tuttavia essere autorizzati dalle persone esercenti la potestà genitoriale o la tutela a viaggiare da soli, purché abbiano compiuto il sesto anno di età. Tale opzione consente comunque ai titolari della responsabilità genitoriale o ad un maggiorenne delegato di accompagnare il minore previa comunicazione al gestore nella fase di prenotazione delle corse.
5. Gli utenti maggiorenni, previa disponibilità della ditta aggiudicataria, possono farsi accompagnare da minori sui quali esercitano la potestà genitoriale, o comunque facenti parte del proprio nucleo anagrafico.
6. Limitatamente ai viaggi da effettuarsi fuori valle per le esigenze sanitarie di cui all'art. 2 punto 2.1 lettera A, può essere autorizzata, nel caso in cui sia necessaria, la contemporanea presenza di un operatore socio sanitario.
7. Nel caso in cui il vettore segnali, per iscritto, eventuali difficoltà nell'effettuare il trasporto senza accompagnatore, la Struttura può subordinare l'utilizzo del servizio alla presenza di un accompagnatore.
8. Quando due o più utenti facciano parte di un medesimo nucleo familiare è consentito che uno solo possa fare da accompagnatore agli altri, salvo l'eventualità che si tratti di viaggi di esigenza personale.
9. In particolari casi autorizzati dalla Struttura è consentita la deroga al numero di accompagnatori.
10. Per l'accompagnatore del centro che assiste gli utenti durante il viaggio, la Struttura può concedere il rilascio di una tessera, utilizzabile per il solo tragitto centro/abitazioni dei vari utenti/centro.

3.5. Bagagli e colli

1. Sui mezzi del servizio trasporto disabili, oltre al bagaglio a mano di dimensioni non superiori a cm 50x30x25, è ammesso il trasporto di una valigia o di uno zaino collocabili nell'apposito vano bagagli;

2. Non sarà consentito il trasporto di altri “effetti personali” ingombranti quali biciclette, sci, passeggini, carrozzine, ecc... salvo previo assenso del gestore.

Art. 4 **COMMISSIONE MISTA**

1. La Commissione Mista sui trasporti per disabili svolge le seguenti funzioni:

- a) monitorare l’andamento del servizio di trasporto per i disabili;
- b) esprimere parere su eccezionali evenienze che non consentano il rispetto delle limitazioni di cui alle presenti modalità;
- c) esprimere parere, esclusivamente per specifiche esigenze relative alle lettera A (Esigenze sanitarie), lettera B (Esigenze di studio e di lavoro), lettera C (Centri), lettera D (progetti di vita UVM) e lettera E (Personali) di cui al precedente punto 2.1, circa lo svolgimento di servizi di trasporto per i quali almeno uno tra l’orario di partenza e l’orario di arrivo è compreso nelle seguenti fasce orarie: dalle 20h00 alle 7h00 dal lunedì al sabato, dalle 20h00 del sabato alle 7h00 del lunedì e nei giorni festivi;
- d) verificare la funzionalità dei criteri e modalità di cui al presente documento e proporre alla Giunta regionale eventuali modifiche ed integrazioni.

2. I singoli casi valutati dalla commissione mista e derogati dal rispetto delle limitazioni vigenti in data antecedente all’entrata in vigore delle presenti modalità, sono da ritenersi confermate qualora i presupposti che li hanno determinati siano ancora validi e fatto salvo diverso parere della commissione stessa, la quale può richiedere le integrazioni istruttorie ritenute necessarie.

3. La Commissione di cui al presente articolo è costituita da:

- a) il Dirigente della struttura competente in materia di trasporti o suo delegato;
- b) il Dirigente della struttura competente in materia di disabilità o suo delegato;
- c) un rappresentante delle Confederazioni Sindacali o suo delegato;
- d) due rappresentanti delle Associazioni di riferimento e due sostituti che provvederanno a garantire le informazioni a tutte le associazioni di categoria.

3.bis I rappresentanti di cui al comma precedente sono nominati per tre anni dalle Associazioni regolarmente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, RUNTS.

4. La Commissione è convocata dal Dirigente della Struttura qualora se ne verifichi la necessità in relazione alle funzioni ad essa attribuite, per il monitoraggio del servizio o su richiesta di almeno il 50% dei componenti la Commissione.

Art. 5

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Sono fatte salve le procedure avviate precedentemente alla data di pubblicazione della presente deliberazione.

TABELLA A

FASCE ISEE	QUOTA DI ACCESSO PIENA	MINIABBONAMENTO
Fino a 5.000,00 €	72,00 €	36,00 €
Da 5.000,01 € a 13.500 €	108,00 €	54,00 €
Da 13.500,01 € a 22.000 €	204,00 €	102,00 €
Da 22.000,01 € a 34.000 €	336,00	168,00
Da 34.000,01 € a 42.000 €	456,00 €	228,00 €
Da 42.000,01 € a 50.000 €	552,00 €	276,00 €
Oltre 50.000,01 €	600,00 €	300,00 €

ALLEGATO 1

Per le seguenti attività di tipo sportivo, ricreativo e di socializzazione, il servizio di trasporto verrà garantito a partire dalle ore 10.00.

Attività musicali

- Progetto Questa è musica diversa (Scuola di Formazione e Orientamento Musicale SFOM) sede Aosta e Pont St Martin

Attività acquatiche

- Acquaticità (Apnea National School) presso Piscina Variney
- Terapia Multisistemica in acqua presso Piscina Sarre
- Nuoto Specials Olympics presso Piscina Saint Vincent

Attività sportive

- Attività di Basket Integrato "Baskin" sede Aosta e Châtillon
- Attività sportive (Polisportiva École du Sport e altre società sportive di settore) Golf e sci alpino, bicicletta, arrampicata sportiva e altre discipline sportive adattate
- Attività sportive e palestra accessibile DISVAL Associazione Disabili Sportivi Valdostani sede Aosta
- Attività motoria Movimentoterapia Associazione Forme Vitali Sede Aosta

Altre tipologie di attività e progetti

- "Il cielo in una stanza" Progetto di Vita Indipendente (Associazione Girotondo) sede Aosta
- Attività creative e assistenza (INSIEME Associazione volontariato per il pronto intervento sociale e l'assistenza) sede Pont St. Martin
- Laboratori del sorriso (Cooperativa Soc. Mens@Corpore in collaborazione con ASPERT) sede Aosta
- Laboratorio Teatrale Integrato "I Monelli dell'Arte" sede Pont St Martin
- Attività agricole Fattoria "La Petite Ferme di Bonheur" sede Doues
- Attività agricole e laboratori Associazione Forrest Gump sede Quart
- Gruppo Volontarie Alba e attività laboratoriali presso sede Bocciofila Quartiere COGNE Aosta
- Associazione A.L.I.Ce Lotta all'Ictus cerebrale Coro ALI ALI sede Saint Christophe
- Centro per le famiglie Attività laboratoriali sede Aosta
- Corsi presso Cittadella dei Giovani Bassa Valle sede Verres
- Corsi presso Plus Cittadella dei Giovani sede Aosta
- Corsi e laboratori svolti presso sede Bocciofila Quartiere Cogne e sede CSV Aosta
- Corsi e laboratori svolti presso sede Associazione Tutti Uniti per Ylenia sede Aosta
- Corsi e laboratori svolti presso sedi di associazioni territoriali

Attività di volontariato svolte con servizio di educativa territoriale, assistenti personali e servizio di accompagnamento, trasporto, integrazione e assistenza presso sedi di associazioni sul territorio valdostano